



Deliberazione n. 0000462 del 26/02/2021 - Atti U.O. Ufficio L.P., UNIMI, Comitato Etico

**Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO, PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI CORRISPETTIVE DI CHIRURGIA PEDIATRICA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE – SCADENZA 31/12/2021**

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

**Premesso** che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

**Vista** la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Preso d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

**Preso atto** che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

**Richiamata** la deliberazione n. 1779 del 26.10.2017 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo", nonché la deliberazione n. 2007 del 18.12.2018 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo- Integrato con le attività dell'area territoriale afferita dall'Ex ATS";

### Vista:

- la richiesta avanzata dall' ASST Fatebenefratelli Sacco, con Prot. nr. 30432 del 08/07/2020, di avvalersi della collaborazione di personale medico della S.C. Chirurgia Maxillo facciale – Presidio San Paolo, a supporto delle attività chirurgiche della UOC Chirurgia Pediatrica, a favore dei propri utenti;
- altresì la richiesta avanzata dall'ASST Santi Paolo e Carlo, di collaborare con l'ASST Fatebenefratelli Sacco – UOC di Chirurgia Pediatrica, alla diagnosi e alla cura di malformazioni vascolari testa-collo a favore dei propri utenti;

**Preso atto** del nulla osta espresso dalla Direzione Medica di Presidio, con nota del 23/12/2020 agli atti d'ufficio, valutate le esigenze di servizio;

### Atteso:

- che la collaborazione della UOC Chirurgia Pediatrica dell'ASST Fatebenefratelli Sacco è volta prevalentemente alla diagnosi e alla cura di malformazioni vascolari testa-collo e sarà svolta nel normale orario di servizio presso la S.C. Chirurgia Maxillo facciale dell'ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Paolo;
- che la collaborazione da parte della S.C. Chirurgia Maxillo facciale dell'ASST Santi Paolo e Carlo sarà svolta nel normale orario di servizio presso la UOC Chirurgia pediatrica dell'ASST Fatebenefratelli Sacco – Presidio Buzzi;

**Atteso** che, l'attività di collaborazione prestata in maniera corrispettiva, sarà resa senza alcun onere economico a carico delle parti;



**Ritenuto** di incaricare allo svolgimento dell'attività di che trattasi il personale medico che ha optato, ai sensi del D.Lgs. 02.03.2000, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, per il rapporto esclusivo con l'ASST;

**Visto** il testo di convenzione, allegato e parte integrante del presente atto;

**Preso** atto altresì del Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto; “Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020”;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione:

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di stipulare la convenzione con l'ASST Fatebenefratelli Sacco, il cui testo è allegato e parte integrante del presente atto, per l'esecuzione di prestazioni corrispettive di Chirurgia Pediatrica, da parte dell'equipe medica della S.C. Chirurgia Maxillo facciale – ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo e UOC Chirurgia Pediatrica ASST Fatebenefratelli Sacco – Presidio Buzzi;
2. di dare atto che il presente accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo contraente e scadrà il 31.12.2021;
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. Chirurgia Maxillo facciale;
4. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: Giulia Bosio

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

## CONVENZIONE -PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI CORRISPETTIVE DI CHIRURGIA PEDIATRICA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

### TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, di seguito per brevità denominata ASST Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Milano, via G.B. Grassi n. 74, (C.F./P.IVA 09319690963) nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. Alessandro Visconti, domiciliato per la carica presso la stessa sede

### E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, di seguito denominata ASST Santi Paolo e Carlo, con sede legale in Milano, via A. Di Rudinì, n. 8 (C.F./P.IVA 09321970965) nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso la stessa sede

### PREMESSO CHE

- l'art. 15 della L. 241/1990 prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune”;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., all'art. 1, commi 2 e 3, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli Enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, per regolare i rapporti reciproci con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;
- l'ASST Fatebenefratelli Sacco, ha chiesto la collaborazione dell' ASST Santi Paolo e Carlo – S.C. Maxillo Facciale a supporto delle attività chirurgiche della UOC di Chirurgia Pediatrica;
- l'ASST Santi Paolo e Carlo, ha chiesto altresì la collaborazione dell'ASST Fatebenefratelli Sacco - UOC di Chirurgia Pediatrica, volta prevalentemente alla diagnosi e alla cura di malformazioni vascolari testa-collo;
- le parti, nel rispetto dei principi di cui sopra, hanno riconosciuto il comune interesse alle suddette attività di collaborazione;

TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST Santi Paolo e Carlo e l'ASST Fatebenefratelli Sacco, si impegnano ad effettuare prestazioni corrispettive di consulenza di Chirurgia Maxillo Facciale e di Chirurgia Pediatrica;

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa, senza alcun onere economico a carico della Parti, in orario di servizio e per il medesimo impegno, dal personale medico/personale tecnico della S.C. Chirurgia Maxillo Facciale dell'ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio Ospedaliero San Paolo e dal personale medico/personale tecnico dell'UOC Chirurgia Pediatrica dell'ASST Fatebenefratelli Sacco - Presidio Ospedaliero Buzzi.

Pertanto le Aziende autorizzano i Dirigenti Medici/personale tecnico di tale Servizi ad effettuare le prestazioni sopra menzionate, di norma mediante due accessi mensili, per un impegno complessivo stimato di otto ore mensili.

Art. 3

Le attività saranno svolte nel normale orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che vengano ostacolate in alcun modo le attività della S.C. Chirurgia Maxillo Facciale dell'ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Paolo e della UOC Chirurgia Pediatrica dell'ASST Fatebenefratelli Sacco – Presidio Buzzi.

Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, le Parti procederanno a predisporre ed a condividere un protocollo attuativo ed operativo comune per l'esecuzione delle suindicate prestazioni.

Art. 4

La presente convenzione ha validità della data di sottoscrizione ed in fase di prima applicazione scadrà il 31.12.2021.

La convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore anno, previa comunicazione scritta tra le parti.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

#### Art. 5

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge - ivi inclusa la Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli) - e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente.

Inoltre, si impegnano a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare i dipendenti individuati per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione.

#### Art. 6

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR") ed al D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Per quanto di rispettiva competenza, le parti si impegnano a sottoscrivere - separatamente - appositi atti di designazione quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, per conto del rispettivo Titolare del trattamento, per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

#### Art. 7

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di essere a conoscenza, essendone state adeguatamente informate, e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sui rispettivi siti web - sezione Amministrazione Trasparente); qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione della

convenzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.

#### Art. 8

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di un emendamento al testo della convenzione medesima.

#### Art. 9-

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i., con onere solidale a carico delle Parti;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della Parte che ne farà richiesta.

#### Art. 10

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Per il Direttore Generale

Il Responsabile UOS Libera Professione, Marketing e Convenzioni  
(giusta delega conferita con deliberazione n. 683 del 18 giugno 2020)

Dott.ssa Concetta Oliviero

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco